



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **18** Reg. Delib.

N. **283** Reg. Pubblic.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - MODIFICA

L'ANNO DUEMILASEDICENTINI ADDÌ SEI DEL MESE DI MAGGIO ALLE ORE 21.00 NELLA SIEDE COMUNALE.

PREVIA COMUNICAZIONE DEGLI INVITI PERSONALI, AVVENUTA NEI MODI E TERMINI DI REGOLAMENTO, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA **ORDINARIA**.

SONO INTERVENUTI ALLA RIUNIONE:

N. D'ORDINE		N. D'ORDINE	
1	ARRIGOTTI ENRICO	9	FRIGOLI MAURIZIO (ASSESSORI)
2	BIETTONI GIANDOMENICO	10	GALLI LUCA (ASSESSORI)
3	CALDIROLI VITTORIO	11	GIACCHI FABRIZIO (ASSESSORI)
4	CAPUTO ROMEO	12	MAZZUCCO MATTEO
5	CERANA FABRIZIO	13	PONTI MARIA GRAZIA
6	CERINI ALFREDO	14	PORRO PAOLO
7	CHIAPPA EUGENIO	15	SOMMARUGA MATTEO (ASSESSORI)
8	FERRO FERRUCCIO (ASSESSORI)	16	VERONELLI NICOLETTA
		17	FARISOGGIO FABRIZIO (SINDACO)

SONO ASSENTI: ARRIGOTTI ENRICO, PONTI MARIA GRAZIA, SOMMARUGA MATTEO, VERONELLI NICOLETTA.

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE: DR. CORONA ANTONINO

IL SIG. ALFREDO CERINI - ASSUNTA LA PRESIDENZA E CONSTATATA LA LEGALITÀ DELL'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA E PONE IN DISCUSSIONE IL SEGUENTE ARGOMENTO SEGNATO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

Sono assenti i consiglieri Cerini, Chiappa, Frigoli, Caputo e Bettoni. **Presenti n. 8.**

Il presidente, assessore Galli, illustra il provvedimento.

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i. che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 682, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

Preso atto che il Comune si è adeguato alla nuova disciplina del tributo di cui sopra attraverso il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 30.07.2014 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 30.07.2015;

Considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, fra l'altro:

- l'esclusione dalla TASI dell'abitazione principale e relative pertinenze, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la riduzione al 75% dell'imposta a favore degli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;

Richiamata la Legge 27.07.2000 n. 212 e s.m.i. contenente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Considerato quindi opportuno adeguare, apportando le conseguenti modifiche, al Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 30.07.2014 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 30.07.2015;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 di cui sopra, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di modifiche Allegato A) e ritenuta meritevole di approvazione;

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che, il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- il decreto del Ministero dell'interno del 1° marzo 2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016/2018;

Tenuto conto che le variazioni al regolamento entrano in vigore il 01/01/2016, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico/finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2/bis, del D.L. 174/2012;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Presenti e votanti n. 8

Con voti favorevoli 7 (Cerana, Ferro, Galli, Giachi, Porro, Farisoglio, Caldiroli) e astenuti n. 1 (Mazzucco), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di provvedere alla modifica degli artt. 1 - 4 - 6 - 7 - 7bis - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 28 e 37 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 30.07.2014 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 30.07.2015 - nella formulazione definitiva riportata nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 1° Gennaio 2016;
4. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione della presente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

TESTO EMENDATO¹

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione, nel Comune di Castellanza, dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i. e, dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. ...omissis...

Art. 4 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. ...omissis..

2. L'imposta municipale propria, ~~a decorrere dal 1° gennaio 2014,~~ non si applica altresì:

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse, dal 1° gennaio 2016, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

e. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

f. ai terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

g. a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai terreni agricoli —posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione

3. ~~A partire invece~~ dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

¹Le parti soppresse sono barrate

Le parti aggiunte sono in grassetto sottolineate

Art. 6 - AGEVOLAZIONI

1. ...omissis...

2. L'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1988 n. 431 e s.m.i., in applicazione dell'Accordo stipulato in data 12.02.2015, di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 15 del 26.02.2015.

2-3 Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione di cui al comma 1) il soggetto interessato è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con l'attestazione delle condizioni richieste per la fruizione dell'agevolazione e l'indicazione del mese di inizio dell'agevolazione stessa. Il Comune si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti. Restano valide le dichiarazioni presentate ed accettate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili e nei limiti previsti dal presente regolamento e sempre che permangano le condizioni agevolative originarie.

4. Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione di cui al comma 2) il soggetto interessato è tenuto a presentare, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. con l'attestazione delle condizioni richieste per la fruizione dell'agevolazione allegando copia del contratto di locazione debitamente registrato.

~~3-5~~ La dichiarazione va presentata entro il termine previsto dall'art. 41. In caso di dichiarazione tardiva, l'agevolazione decorrerà dal primo gennaio dell'anno in corso del quale la dichiarazione è presentata.

4-6 In caso di cessazione delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione, il contribuente deve presentare apposita denuncia entro lo stesso termine.

~~7. Restano valide le dichiarazioni presentate ed accettate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili e nei limiti previsti dal presente regolamento e sempre che permangano le condizioni agevolative originarie.~~

7. Il comune si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati.

Art. 7 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. ...omissis...

2. ...omissis...

3. ...omissis...

4. ...omissis...

5. ...omissis...

6. ...omissis...

Art. 7 bis - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il comodatario la utilizzi come abitazione principale;

- il contratto di comodato sia registrato;

- il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato ovvero, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

2. La riduzione del 50 per cento della base imponibile si applica sia all'abitazione sia alle pertinenze concesse in comodato (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità

concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni indicate nell'articolo 7bis del presente regolamento a cui si rinvia.

Art. 17 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. ...omissis...
2. ...omissis...
3. ...omissis..
4. ...omissis..
5. ...omissis..
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino al 2,50 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.

6bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento, alle condizioni indicate nell'art. 6 del presente regolamento a cui si rinvia.

7. ...omissis..
8. ...omissis..

Art. 28 - DETERMINAZIONE TARIFFE

1. ...omissis..
2. ...omissis..
3. ...omissis..
4. A decorrere dall'anno ~~2016~~**2018**- nella determinazione dei costi del servizio si terrà anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. ...omissis..
6. ...omissis..
7. ...omissis..
8. ...omissis..
9. ...omissis..
10. ...omissis..
11. ...omissis..

Art. 37 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO-RICICLO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero-riciclo nel periodo di riferimento, mediante specifica documentazione.
2. ~~Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs 3.04.2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Per «riciclo» si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro~~

TESTO DEFINITIVO

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione, nel Comune di Castellanza, dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i. e dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. ...omissis...

Art. 4 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. ...omissis..

2. L'imposta municipale propria non si applica altresì:

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse, dal 1° gennaio 2016, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

e. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

f. ai terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

g. a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

3. Dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 6 - AGEVOLAZIONI

1. ...omissis...

2. L'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1988 n. 431 e s.m.i., in

Art. 12 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E FINALITA'

1. Presupposto del Tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).
2. ...omissis...
3. ...omissis....

Art. 13 - SOGGETTI PASSIVI

1. ...omissis...
2. ...omissis...
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
L'imposta a carico dell'occupante, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.
4. ...omissis...
5. ...omissis...
6. ...omissis...

Art. 14 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTATO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) e come integrata dal Capo II del presente regolamento.
2. ...omissis...

Art. 15 - BASE IMPONIBILE

1. ...omissis...
2. ...omissis...
3. ...omissis...
4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per gli immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni indicate nell'articolo 7bis del presente regolamento a cui si rinvia.

Art. 17 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. ...omissis...
2. ...omissis...
3. ...omissis..
4. ...omissis..

	variabile
Maggiore e uguale di 0,1 e Minore di 0,5	4%
Maggiore e uguale di 0,5 e Minore di 0,9	6%
Maggiore e uguale di 0,9	8%

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale ed avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

5. ...omissis..

6. ...omissis..

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE PER VARIAZIONE REGOLAMENTO IUC

In data odierna, l'Organo di Revisione,

VISTA

la proposta di deliberazione per la variazione del regolamento IUC secondo le modifiche introdotte dalla Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) così riassunte:

- l'esclusione dalla TASI dell'abitazione principale e relative pertinenze, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la riduzione al 75% dell'imposta a favore degli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

Considerato che tali variazioni comportano la modificata degli art. 1-4-6-7-7bis-12-13-14-15-17-18-28 e 37 del vigente regolamento IUC approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 30.07.2014 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2015

ESAMINATO

lo schema di regolamento allegato alla proposta di delibera
Il Revisore Unico


ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole sulla proposta di deliberazione in esame.

Castellanza, 15 APR. 2016

IL REVISORE UNICO

Dr. Paolo Borri



18



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

RAG
AUSO
TRIBUTI

19



Delibera n.
SETTORE N. 04

Proposta n.
SERVIZIO TRIBUTI / ECONOMATO

PROPOSTA DELIBERAZIONE: DELLA GIUNTA COMUNALE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE - IUC - MODIFICA

OSSERVAZIONI

annotare eventuali scadenze per l'adozione
dell'atto o altri elementi utili:

PARERI SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO (ART.49 E 151.D.LGS.267/2000)

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica del presente atto

Li, 21 APR. 2016

BAGATTI CRISTINA

(firma del responsabile dell'ente)



ANNOTAZIONE DELL'IMPEGNO

LA SPESA IN ESAME POTRÀ ESSERE IMPUTATA:

a) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO

N. _____ BILANCIO _____

b) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO

N. _____ BILANCIO _____

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
 NON NECESSITA DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Li, 21 APR. 2016

BAGATTI CRISTINA

(firma del responsabile del servizio)



SEGRETERIA - DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL _____
SEDUTA DEL _____
SEDUTA DEL _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000)

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

In originale firmati

per IL PRESIDENTE - IL CONSIGLIERE ANZIANO

F° dr. Luca Galli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F° dr. Antonino Corona

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 13 MAG. 2016

LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

ai sensi dell'art. 124 del D.L.gs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno 27 MAG. 2016

F° IL MESSO COMUNALE

F.to GUIDO GRIMOLDI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE:

il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.gs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi

CERTIFICATO DELL'ESITO DELL'ATTO


la presente deliberazione E' STATA REVOCATA con deliberazione C.C./G.C. n. a seguito di

F° IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO.

Castellanza, li 13 MAG. 2016

VISTO: IL SINDACO



F° IL SEGRETARIO COMUNALE

